

La polizza più completa per il viaggio in crociera, con tutte le garanzie per una vacanza serena. Ampia assistenza sanitaria, possibilità di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile e molto altro ancora.

Assistenza in viaggio

- » Centrale Operativa 24 ore su 24 e consulenza medica telefonica
- » Trasporto sanitario con eventuale accompagnamento medico verso un centro medico meglio attrezzato o per rientro al domicilio
- » Rientro dei familiari e compagni di viaggio
- » Rientro accompagnato dei minori
- » Reperimento ed invio di medicinali urgenti
- » Interprete e traduzione cartella clinica
- » Viaggio di un familiare in caso di ricovero o decesso dell'Assicurato
- » Invio messaggi urgenti
- » Spese per soccorso e ricerca in mare e montagna
- » Rientro anticipato per decesso o ricovero di un familiare a casa
- » Rientro dell'Assicurato convalescente
- » Prolungamento soggiorno a terra
- » Rientro della salma in caso di decesso dell'assicurato
- » Anticipo di denaro
- » Reperimento di un legale e anticipo cauzione
- » Protezione carte di credito
- » Assistenza al blocco della Carta SIM e dell'apparecchio telefonico in caso di furto durante la crociera
- » Rimborso spese telefoniche sostenute per le comunicazioni con la Centrale Operativa

Assistenza ai familiari a casa e all'abitazione

- » Assistenza sanitaria per i familiari conviventi e assistenza all'abitazione durante il viaggio dell'Assicurato

Interruzione crociera

- » Rimborso del pro-rata della crociera non usufruita a seguito di:
 - Rientro sanitario dell'Assicurato, rientro dell'Assicurato convalescente, Rientro anticipato organizzati o autorizzati dalla Centrale Operativa
 - Decesso dell'Assicurato

Ritardo Aereo

Per ritardo del volo di andata superiore a 16 ore, possibilità di annullare la crociera con rimborso pari al 75% del suo valore.

Infortuni di viaggio

- » Indennizzo di €10.000 per infortuni caso morte avvenuti durante il viaggio (ad esclusione di quelli a bordo nave o a bordo di qualsiasi natante)

Spese mediche

- » Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, previo il contatto con la Centrale Operativa, fino a:
 - € 80.000 Europa
 - € 80.000 Federazione Russa
 - € 200.000 Mondo
- » Pagamento diretto delle spese mediche di degenza a bordo: fino a € 5.000
- » Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'evento fino al centro medico di pronto soccorso: fino a € 30.000
- » Rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica, anche senza preventiva autorizzazione, fino a € 2.000
- » Rimborso spese odontoiatriche urgenti fino a € 1.000
- » Rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio fino a € 5.000
- » Rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio in viaggi fino a € 1.000

Annullamento Viaggio

- » Rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia o modifica al viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
- » In caso di annullamento o modifica, rimborso del costo delle escursioni acquistate al momento della prenotazione della crociera

Assistenza Legale

- » Anticipo cauzione penale fino a € 25.000
- » Reperimento di un legale all'estero e pagamento delle relative spese fino a € 5.000

Bagaglio

- » Indennizzo: € 3.000 in caso di furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore € 1.000 per le spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio e € 100 per il noleggio di attrezzature per l'infanzia

Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo senza valenza contrattuale.

Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti. Si raccomanda la lettura delle condizioni integrali di assicurazione allegate.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO:

Per sinistri diversi dalle richieste di assistenza, si possono utilizzare le seguenti modalità:

- » **telefono**, al numero 02 26 609 690
- » **web**, collegandosi al sito www.ilmiosinistro.it
- » **posta**, all'indirizzo

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Liquidazione Danni Globy - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4, 20123 - Milano

Scegli la denuncia via telefono o web per velocizzare il rimborso con la procedura Globy Quick

Scarica **"MyTravelApp"** per la tua assistenza in **viaggio senza pensieri** e registra la tua polizza Globy!



AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

- ❑ **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- ❑ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- ❑ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ❑ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- ❑ **Abitolazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Globy Crociere”

Edizione Novembre 2019

Il prodotto è conforme alle Linee Guida ANIA “Contratti Semplici e Chiari”

Indice

DEFINIZIONI	1
NORMATIVA COMUNE	1
1. Operatività e decorrenza	1
2. Validità territoriale	1
3. Persone assicurabili	1
4. Limiti di sottoscrizione	1
5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie	2
6. In caso di sinistro	2
7. Rinvio alle norme di legge	2
GARANZIE	2
1. <i>Annullamento o Modifica della crociera – Rimborso penale – Annullamento escursioni</i>	2
1.1 Oggetto	2
1.1.1 Annullamento/Modifica delle crociera – rimborso penale	2
1.1.2 Annullamento escursioni (prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione)	2
1.2 Decorrenza e operatività	3
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	3
1.4 Criteri di liquidazione	3
1.5 Scoperto	3
1.6 Validità	3
1.7 Capitale massimo assicurabile	3
2. <i>Crociera Sicura – Assistenza in crociera e spese mediche</i>	3
2.1 Oggetto	3
2.1.1 Assistenza in crociera	3
2.1.2 Spese Mediche	5
2.2 Decorrenza e operatività	5
2.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	5
2.4 Disposizioni e limitazioni	6
3. <i>Assistenza Legale</i>	6
3.1 Oggetto	6
4. <i>Famiglia Sicura – Assistenza al "parente " a casa e "abitazione"</i>	6
4.1 Oggetto	6
4.2 Decorrenza e operatività	7
5. <i>Bagaglio</i>	7
5.1 Oggetto	7
5.1.1 Bagaglio e attrezzature per l'infanzia	7
5.1.2 Acquisti di prima necessità	7
5.1.3 Attrezzature sanitarie per diversamente abili	7
5.2 Criteri e Limiti di indennizzo	7
5.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	7
5.4 Decorrenza e operatività	7
5.5 Disposizioni e Limitazioni	8
6. <i>Ritardo Aereo</i>	8
6.1 Oggetto	8
6.2 Criteri di liquidazione	8
6.3 Disposizioni e Limitazioni	8
7. <i>Interruzione della crociera</i>	8

7.1 Oggetto.....	8
7.2 Disposizioni e Limitazioni – Criteri di liquidazione.....	8
8. <i>Infortuni di Viaggio</i>	8
8.1 Oggetto.....	8
8.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	8
8.3 Capitale assicurato.....	8
8.4 Criteri di liquidazione	8
8.5 Beneficiari.....	8
9. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	9
9.1 Crociera Sicura/Famiglia Sicura/Assistenza Legale	9
9.1.1 IN CASO DI NECESSITA'	9
9.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO	9
9.2 Annullamento/Modifica della crociera – rimborso penale – Annullamento escursioni	9
9.2.1 Annullamento/Modifica della crociera – rimborso penale.....	9
9.2.2 Annullamento escursioni	9
9.3 Bagaglio.....	9
9.3.1 In caso di furto, scippo, rapina, incendio.....	9
9.3.2 In caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto	9
9.3.3 In caso di danno, ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo delle attrezzature sanitarie per disabili	9
9.4 Ritardo Aereo – richiesta di rimborso.....	10
9.5 Interruzione della crociera.....	10
9.6 Infortuni di viaggio.....	10
RIFERIMENTI IMPORTANTI.....	10

Globy® Crociere**DEFINIZIONI**

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante la crociera, nonché le borse da viaggio, le valigie, le attrezzature sportive, le attrezzature sanitarie per diversamente abili e le attrezzature per l'infanzia (e.g. passeggini, carrozzine).
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato direttamente il sinistro.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Federazione russa:	il paese transcontinentale che si estende tra l'Europa e l'Asia.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo:	tutti i paesi non compresi nella definizione Europa e nella Federazione Russa.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale
SIM Card:	la carta consegnata da un operatore telefonico, a titolo di abbonamento o di formula prepagata, intestata all'Assicurato e che permette di associare il suo profilo all'apparecchio telefonico ai fini dell'erogazione di servizi di telefonia mobile.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Crociera:	l'insieme dei servizi comprendenti le sistemazioni a bordo nave, passaggi aerei, trasferimenti, escursioni prenotate in Italia, venduti all'Assicurato dalla Compagnia di navigazione per tramite l'agenzia di viaggio e risultanti dal relativo contratto o documento di viaggio emesso dalla Compagnia di navigazione stessa.

NORMATIVA COMUNE**1. Operatività e decorrenza**

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- per crociere effettuate a scopo turistico;
- per crociere organizzate da Compagnie di navigazione;
- per crociere della durata massima di **60 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- se il premio è stato pagato;
- se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1).

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.3 del successivo art. 4 *Limiti di sottoscrizione*.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

3. Persone assicurabili

Globy® *assicura le persone:*

- domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;

e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:

- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in crociera all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 La polizza può essere stipulata esclusivamente a copertura di Crociere organizzate dalle Compagnie di Navigazione espressamente previste e selezionabili all'atto della emissione.

4.2 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (crociera) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i **60 giorni** continuativi per la stessa crociera.

4.3 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe della crociera, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione.

4.4 La polizza deve essere stipulata prima della partenza. Per tutti i viaggi con data di partenza a più di sessanta giorni dalla data di prenotazione, la polizza può essere stipulata fino a sessanta giorni dalla data di partenza, indipendentemente dalla data di prenotazione. Qualora la data di inizio viaggio sia prevista a meno di sessanta giorni dalla data di prenotazione, la polizza, pena la non validità, deve essere stipulata contestualmente alla data di prenotazione stessa o della conferma documentata dei servizi o comunque non oltre le ore 24.00 feriale (sabato compreso) immediatamente successivo.

5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Globy® esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- k) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- o) malattie psichiche;
- p) suicidio o tentativo di suicidio;
- q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- t) quarantene.

6. In caso di sinistro

L'Assicurato, o chi per esso, deve:

- a) darne avviso:
 - a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
 - a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
- b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

7. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

Annullamento/Modifica della crociera-rimborso penale – Annullamento escursioni /Crociera Sicura - assistenza in crociera e spese mediche / Assistenza legale/Famiglia sicura – assistenza al "parente" a casa e abitazione / Bagaglio / Ritardo Aereo / Interruzione della crociera

1. ANNULLAMENTO O MODIFICA DELLA CROCIERA – RIMBORSO PENALE - ANNULLAMENTO ESCURSIONI**1.1 OGGETTO****1.1.1. Annullamento/Modifica della Crociera – rimborso penale**

Globy® rimborsa la penale applicata contrattualmente dalla Società di Crociere per rinuncia o modifica della Crociera determinata da una causa imprevedibile al momento della prenotazione, documentabile ed indipendente dalla volontà delle persone coinvolte, che colpisca direttamente l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, tutti gli animali di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

Sono compresi nel rimborso della penale anche:

- i costi di gestione pratica;
- le escursioni acquistate contestualmente alla prenotazione;
- le fees di agenzia;
- i visti;
- le tasse portuali;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo della crociera assicurata;
- gli adeguamenti carburante addebitati successivamente alla data di emissione della polizza con il massimo del 10% del costo complessivo della crociera originariamente assicurato.

Globy® rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato;

e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:

- a) a tutti i suoi familiari;
- b) ad uno dei compagni di crociera. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'assicurato che annulla la crociera potrà indicare una sola persona quale compagno di crociera.

1.1.2. Annullamento escursioni (prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione)

Globy® rimborsa il 70% dell'importo delle escursioni prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione per rinuncia delle stesse durante la crociera causata da malattia, infortunio o decesso, debitamente certificate dal medico di bordo che colpisca l'Assicurato, un suo familiare in crociera o di un compagno di crociera. Sono ammesse ad indennizzo le sole escursioni prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione, il cui costo concorre alla definizione costo da assicurare.

Globy® rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica;
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei compagni di crociera. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'assicurato che annulla la crociera potrà indicare una sola persona quale compagno di crociera.

1.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie decorrono:

- **Annullamento o modifica della crociera – rimborso penale** dal giorno di emissione della polizza e di contestuale pagamento del premio e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.
- **Annullamento Escursioni prenotate contestualmente alla crociera** dal momento dell'imbarco e decadono con la fruizione del primo servizio previsto dalle stesse.

1.3 ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a) cause non oggettivamente documentabili;
- b) cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- c) fallimento del Vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore della Crociera;
- d) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) paura di volare e/o viaggiare.

1.4 CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Annullamento/Modifica della Crociera – rimborso penale

Globy® rimborsa la penale di annullamento:

- a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l'annullamento o la modifica della crociera (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli la crociera successivamente a tale data, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
- b) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Globy® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

1.5 SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- a) senza **scoperto** per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
- b) **con uno scoperto del 30%**, con un minimo di €50 per tutti gli altri casi documentati.

Nel caso in cui l'Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento, lo scoperto sarà ridotto come segue:

- b1) **scoperto del 20% con un minimo di €50 per tutti i casi documentati diversi da morte o ricovero ospedaliero.**

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico all'indirizzo indicato dall'Assicurato all'atto della denuncia. La riduzione dello scoperto di cui all'Art. b.1 non verrà applicata qualora l'Assicurato non consenta l'accertamento medico.

1.6 VALIDITA'

1.6.1 La garanzia è valida, esclusivamente, se la polizza è stata stipulata:

- a) dall'agenzia che ha effettuato la prenotazione;
- b) a garanzia del costo complessivo della crociera che deve comprendere anche i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, i visti, le tasse aeroportuali non rimborsabili, le tasse portuali e gli adeguamenti carburante già previsti alla data di prenotazione. Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo della crociera, Globy® rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è inferiore al costo della crociera.

1.6.2 La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento al verificarsi della quale decade. In caso di annullamento della crociera di una sola parte degli Assicurati, tutte le garanzie di polizza rimangono operative per i restanti Assicurati.

1.7 CAPITALE MASSIMO ASSICURABILE

Il capitale massimo assicurabile è:

- € 12.000 per persona;
- € 60.000 per pratica.

2. CROCIERA SICURA - ASSISTENZA IN CROCIERA E SPESE MEDICHE

2.1 Oggetto

2.1.1 Assistenza in Crociera

Globy®, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in crociera, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE – Le garanzie sono operanti per le destinazioni Europa, Federazione Russa e Mondo

a) **consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuta l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

b) **segnalazione di un medico specialista** il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;

<p>c) trasporto – rientro sanitario</p> <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero a terra ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. <p>Globy® effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo "sanitario" anche nell'ambito del Mondo intero e per gli spostamenti locali.</p> <p>Globy® non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso della crociera; malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
<p>d) rientro dei familiari e dei compagni di crociera assicurati in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Globy® dell'Assicurato alla sua residenza Decesso dell'Assicurato <p>Globy® organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese fino a € 1.200 per evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei familiari; dei compagni di crociera. <p>La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di crociera siano assicurati;</p>
<p>e) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in crociera ed assicurati.</p> <p>Globy® mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli alla residenza in Italia.</p> <p>Globy® rimborsa fino a € 1.000 per evento anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell'accompagnatore;
<p>f) reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione è effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l'invio Globy® fornisce all'assicurato informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;</p>
<p>g) interprete a disposizione fino a € 1.100 per evento, per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Globy® organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese;</p>
<p>h) traduzione della cartella clinica</p> <p>Qualora l'Assicurato lo richieda, Globy® provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy;</p>
<p>i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell'Assicurato in crociera o per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 48 ore se minorenne o portatore di handicap; 7 giorni in Europa/Federazione Russa/Mondo. <p>Globy® mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno fino a € 110 a notte per un massimo di 5 notti;</p> <p>In caso di attivazione della prestazione, per il familiare che si recherà dall'Assicurato ricoverato in ospedale saranno operative tutte le garanzie previste al presente Art. 2 "CROCIERA SICURA – ASSISTENZA IN CROCIERA E SPESE MEDICHE".</p>
<p>j) rientro dell'Assicurato convalescente alla propria residenza, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Globy® organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;</p> <p>La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di crociera, nel limite di € 2.000 per evento.</p>
<p>k) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Globy® tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.</p>

Globy®, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

<p>PRESTAZIONE - Le garanzie sono operanti per le destinazioni Europa, Federazione Russa e Mondo</p>
<p>l) rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari o di un compagno di crociera, sempreché assicurati, per interruzione della crociera determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari, a casa, dell'Assicurato.</p> <p>Globy® organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese fino a € 4.000 per evento;</p>
<p>m) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Globy® provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;</p>
<p>n) anticipo denaro fino a € 8.000 per evento e previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni;</p>
<p>o) protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. Globy® su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;</p>
<p>p) assistenza al blocco della Carta SIM e dell'apparecchio telefonico in caso di furto durante la crociera. Globy® provvede a indicare all'Assicurato il numero del servizio clienti da contattare e a informarlo sulle procedure stabilite dal suo operatore telefonico per il blocco della SIM Card e dell'apparecchio telefonico sottratti. Globy® fornisce, inoltre, copia dell'eventuale modulistica da perfezionare per completare l'operazione di sospensione del codice IMEI.</p> <p>Globy® declina ogni responsabilità per l'inesattezza delle informazioni fornite in caso di modifica delle procedure adottate dall'operatore telefonico e per il mancato buon esito del blocco della Sim Card o dell'apparecchio telefonico.</p>

Inoltre, Globy® rimborsa all'Assicurato:**q) spese di prolungamento soggiorno a terra qualora l'Assicurato:**

- non sia in grado di rientrare:
 - per malattia o infortunio;
 - a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita purché regolarmente denunciati alle Autorità locali;
- sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno.

Globy® rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di crociera (purché assicurati) nel limite di:

- € 150 a notte per assicurato, fino ad un massimo di 3 notti
- € 1.500 per evento;

r) spese per soccorso e ricerca in mare e montagna fino a € 2.000

s) rimborso spese telefoniche fino a € 350 per evento, documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza.

2.1.2. Spese Mediche

PRESTAZIONE (i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)	EUROPA	FEDERAZIONE RUSSA	MONDO
CON PAGAMENTO DIRETTO <i>Globy®, preventivamente contattata, provvede :</i> 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di Globy®, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.	fino a € 80.000	fino a € 80.000	fino a € 200.000
2) al pagamento diretto delle spese mediche sostenute per la degenza nella struttura ospedaliera a bordo. In riferimento agli precedenti artt.1) e 2), nei casi in cui Globy® non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.	fino a € 5.000	fino a € 5.000	fino a € 5.000
A RIMBORSO <i>Inoltre, Globy® provvede, anche senza preventiva autorizzazione:</i> 3) al rimborso delle spese di trasporto effettuato da soggetti deputati ad intervenire nelle situazioni di emergenza , dal luogo dell'evento, ivi compreso a bordo nave, al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.	fino a € 30.000	fino a € 30.000	fino a € 30.000
4) al rimborso delle spese farmaceutiche e/o per visite mediche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, compreso il day hospital,	fino a € 2.000	fino a € 2.000	fino a € 2.000
5) al rimborso delle spese mediche di bordo , delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Sono, inoltre, comprese le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in crociera.	fino a € 1.000	fino a € 1.000	fino a € 1.000
6) al rimborso delle spese per cure riabilitative , incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in crociera e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro.	fino a € 5.000	fino a € 5.000	fino a € 5.000

2.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- decorre dal momento dell'inizio della Crociera;
- è operativa fino al termine della crociera stessa, ma non oltre la scadenza della polizza;
- è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempreché questo sia compreso nella "DESTINAZIONE" per cui è stata emessa la polizza.

2.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.

Per la garanzia Spese Mediche di cui al punto 1.2 dell'art. 2.1.2 in caso di :

- ricovero ospedaliero, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- ricovero in regime di Day Hospital, il mancato contatto con la Centrale Operativa, comporta il rimborso delle spese sostenute con l'applicazione del limite previsto all'art. 2.1.2 punto 4;

- b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 - c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
 - d) cure riabilitative e acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
 - e) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - f) visite di controllo eseguite successivamente al rientro alla propria residenza, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - g) espianti e/o trapianti di organi;
 - h) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - i) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- j) nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy® sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
 - k) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

2.4 Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy® e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

2.4.1 Assistenza in crociera

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Globy® e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
- d) Globy® ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- e) Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- f) Globy® non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

2.4.2 Spese mediche

Globy® sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- a) anche più volte nel corso della crociera;
- b) per un massimo di **100 giorni** complessivi di degenza ospedaliera;
- c) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

3. ASSISTENZA LEGALE

3.1 Oggetto

Globy®, preventivamente contattata provvede a:

- **Costituire la cauzione penale** fino a **€25.000 per evento**, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, deve essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso.
- **Reperire un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie civili che coinvolgano direttamente l'Assicurato; Globy® tiene a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di **€5.000 per evento**.

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d) le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

4. FAMIGLIA SICURA – Assistenza al "parente" a casa e "abitazione"

4.1 Oggetto

In caso di **malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti "parente") dell'Assicurato in crociera, Globy® tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:**

- a) **consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- b) **informazione diretta telefonica** all'Assicurato, in crociera, dell'evento che ha colpito il "parente". La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento;
- c) **invio di un medico** al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy®, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- d) **invio di una ambulanza**, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del "parente" al più vicino Ospedale
- e) **organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici**. Globy®, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza del "parente".
Globy®, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti.
I costi delle prestazioni sono interamente a carico del "parente";
- f) **trasferimento ad un centro di alta specializzazione** per infortunio o malattia improvvisa del "parente" non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con Globy®, il trasferimento del "parente" in un centro ospedaliero di alta specializzazione.

Globy® provvede ad organizzare il trasporto sanitario del "parente" con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di € 1.300;

Inoltre, Globy®, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del "parente" tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

- g) **invio di un elettricista** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100;
- h) **invio di un fabbro** per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100;
- i) **invio di una guardia giurata** per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Globy® tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;
- l) **invio di un idraulico** per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100.

4.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell'Assicurato residenti o domiciliati in Italia;
- decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

5. BAGAGLIO

5.1 Oggetto

5.1.1 Bagaglio e attrezzature per l'infanzia

Globy® indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale Assicurato di **€ 3.000** per persona e per periodo assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna da parte del Vettore Aereo del bagaglio personale (*vedi "Definizioni"*). La garanzia è operante anche per le borse da viaggio, le valigie e le attrezzature per l'infanzia (e.g. passeggini, carrozzine).

Nei soli casi di scippo e rapina la garanzia è operante anche per gioielli, preziosi, orologi, pellicce, telefoni cellulari, smartphone e tablet nel limite di **€ 400** per oggetto e cumulativamente per un massimo di **€ 800**.

5.1.2 Acquisti di prima necessità

In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato da parte del Vettore Aereo, Globy® rimborsa, nel limite del capitale assicurato:

- **€ 1.000** per persona e per periodo assicurativo gli acquisti di prima necessità

A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto;

- **€ 100** per il noleggio dell'attrezzatura per l'infanzia.

Globy® non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

5.1.3 Attrezzature sanitarie per diversamente abili

Globy® provvede al rimborso all'Assicurato delle spese sostenute in caso di ritardata o mancata consegna da parte del Vettore Aereo, dell'attrezzatura sanitaria o qualora la stessa riporti un danno imputabile alla diretta responsabilità del vettore aereo. Globy® riconosce l'indennizzo di:

- **€ 3.000** in caso di mancata consegna o di danno tale da rendere non riparabile l'attrezzatura sanitaria o qualora il costo della riparazione stessa superi il valore commerciale del bene;
- **€ 100** al giorno e nel limite del capitale assicurato, per il noleggio di attrezzatura sanitaria non elettrica in caso di ritardata consegna superiore a 2 ore rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni;
- **€ 300** in caso di danno parziale che renda necessario un intervento di riparazione.

5.2 Criteri e Limiti di Indennizzo

Globy® corrisponde l'indennizzo:

- a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 3.000. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";

b) con i seguenti **limiti per oggetto**:

- **€ 300** per valigie e contenitori da viaggio, capi di vestiario, oggetti personali che l'assicurato porta con sé in crociera
- **€ 500** per apparecchiature foto-cine-ottiche (considerate quale unico oggetto);
- **€ 600** per attrezzature sportive;
- **€ 400** per attrezzature per infanzia [e.g. passeggini, carrozzine]

5.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Globy® non indennizza i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) a beni non espressamente previsti nelle "Definizioni";
- c) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono, inoltre, esclusi:

- e) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
- f) telefoni cellulari, smartphone e tablet, salvo nei casi di scippo e rapina di cui all'art. 5.1.1

5.4 Decorrenza e operatività

La garanzia "Bagaglio e attrezzature per l'infanzia" decorre dal momento dell'inizio della crociera ed è operativa fino al termine della crociera stessa, ma non oltre la scadenza della polizza.

Le garanzie "Ritardata consegna" e "Attrezzature sanitarie per diversamente abili", decorrono e sono operative dal momento del primo imbarco aereo/check-in e termina prima dell'ultimo check-in.

5.5 Disposizioni e limitazioni

Globy determina l'indennizzo:

- in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante la crociera, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

6. RITARDO AEREO**6.1 Oggetto**

Globy®, in caso di documentato ritardo del volo aereo di andata superiore di 16 ore, rimborsa all'Assicurato il **75% del costo totale della crociera** (al netto della quota di iscrizione) qualora egli decida di non partecipare alla Crociera.

6.2 Criteri di liquidazione

L'indennizzo è effettuato:

- calcolando le ore di ritardo sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea e/o di Navigazione;
- a condizione che l'Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla Compagnia Aerea e/o di navigazione.

6.3 Disposizioni e Limitazioni

- La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il volo di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del volo di andata.
- la garanzia opera nel caso in cui il vettore o la Compagnia di navigazione non siano tenuti a rispondere ai sensi di legge.

7. INTERRUZIONE DELLA CROCIERA**7.1 Oggetto**

Globy® rimborsa il *pro rata* della crociera non usufruita a decorrere dalla data di rientro alla residenza in caso di:

- rientro sanitario** dell'Assicurato, organizzato ed effettuato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 2.1.1 lett. c);
- rientro anticipato** a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, organizzato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 2.1.1 lett. l);
- rientro dell'Assicurato convalescente** alla propria residenza organizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 2.1.1 lett. j);
- rientro dei familiari e dei compagni di crociera assicurati** organizzato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 2.1.1 lett. d);
- decesso dell'Assicurato** durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata la prestazione rientro salma di cui all'Art. 2.1.1. lett.k).

Globy rimborsa il *pro rata* agli eredi legittimi e/o testamentari.

7.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione

- Globy® rimborsa il *pro rata* della sola quota di crociera non usufruita (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) dell'Assicurato, dei familiari e di un compagno di crociera;
- ai fini del calcolo del *pro rata* si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

8. INFORTUNI DI VIAGGIO**8.1 Oggetto**

Globy® assicura gli infortuni subiti dall'Assicurato (ad esclusione di quelli accaduti a bordo nave e, comunque, a bordo di qualsiasi natante), durante il periodo di viaggio che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte.

Globy® assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi.

Non sono considerati infortuni le ernie, ad eccezione di quelle addominali da sforzo, e gli infarti, da qualsiasi causa determinati.

8.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocopteri, parapendio, ecc.);
 - avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclubs;
 - avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
 - avvenuti a bordo nave e, comunque, a bordo di qualsiasi natante.
- Globy® inoltre non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:
- a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
 - alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - ad atto di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.

8.3 Capitale assicurato

Il capitale assicurato in caso di morte corrisponde a € 10.000.

8.4 Criteri di liquidazione

Globy® corrisponde:

- l'indennizzo per il caso di morte anche se si verifica successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- la somma assicurata ai beneficiari.

8.5 Beneficiari

Qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari.

OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

9. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 6 della Normativa Comune)

9.1 Crociera Sicura/Famiglia Sicura/ Assistenza legale

9.1.1 In caso di necessità

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito, ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per:

Crociera Sicura - Assistenza in crociera e spese mediche conseguenti a ricovero ospedaliero

- recapito temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

Assistenza al blocco della Carta SIM e dell'apparecchio telefonico

- operatore telefonico che ha rilasciato la Carta Sim sottratta.

Famiglia Sicura - Assistenza al "parente" a casa e abitazione

- recapito dell'Assicurato durante il viaggio e/o del "parente" a casa richiedente la prestazione.

9.1.2 In caso di richieste di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

9.2 Annullamento/Modifica della crociera – rimborso penale – Annullamento escursioni –

9.2.1 Annullamento/Modifica della crociera – rimborso penale

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato la crociera, presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificata la causa che ha determinato l'annullamento o la modifica, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
 - b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
 - c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - d) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- ed anche successivamente:
- e) documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
 - f) catalogo e/o programma della crociera con relativo regolamento di penale, in copia;
 - g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
 - h) estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall' organizzatore del viaggio, in copia;
 - i) documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

9.2.2 Annullamento escursioni

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) certificazione medica rilasciata dal medico di bordo durante la crociera, provante la causa della rinuncia delle escursioni, in originale riportante la patologia;
- b) copia della documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- c) copia della scheda di iscrizione alla crociera con le relative ricevute di pagamento ove siano evidenziate le escursioni prenotate prima della partenza.

9.3 Bagaglio

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

9.3.1 in caso di furto, scippo, rapina, incendio

- a) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;
- b) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio.

9.3.2 in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto

- a) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- b) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- c) risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della ritardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- d) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
- e) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
- f) ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per l'infanzia, in copia.

9.3.3 In caso di danno, ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo delle attrezzature sanitarie per disabili

- a) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- b) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;

- c) risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- d) ricevuta di pagamento che attesti l'avvenuto noleggio o riparazione o acquisto delle attrezzature sanitarie per disabili.

9.4 Ritardo Aereo - richiesta di Rimborso

L'Assicurato deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dalla data di partenza originariamente prevista, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator, in copia;
- e) estratto conto di prenotazione;
- f) quietanza di pagamento del viaggio.

Il Vettore Aereo dovrà rilasciare certificazione scritta attestante la causa e l'effettivo ritardo rispetto all'operativo volo schedato.

9.5 Interruzione della crociera

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) documentazione attestante la causa dell'interruzione;
- e) estratto conto di prenotazione, in copia;
- f) catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio.

9.6 Infortuni di viaggio

Gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui il decesso si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) copia della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e suo recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) luogo, giorno ed ora dell'evento;
- e) documentazione medica da cui si evinca un nesso di causalità diretta tra il decesso e l'infortunio avvenuto nel corso del viaggio assicurato ed il conseguente sopravvenuto decesso.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

☑ Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609862
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità** :

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4
20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Globy® garantisce la gestione e la **chiusura della pratica in 20 giorni** dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza.

Informativa per la privacy

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, Allianz Partners), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. Allianz Partners è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- Indirizzo
- Codice fiscale
- Numero di cellulare
- Indirizzo email
- Età

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo dal soggetto al quale si è rivolto per l'emissione della polizza, per diverse finalità, come indicato di seguito:

- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
- ✓ Per gestire le somme dovute
- ✓ Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi
- ✓ Per la prevenzione dei reati di terrorismo
- ✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
- ✓ Per sottoporre sondaggi qualitativi mediante l'invio di una mail contenente un link, attraverso il quale potrà effettuare un questionario in merito ai servizi da noi forniti, consentendoci di verificare il suo livello di soddisfazione e
- ✓ previo consenso, potremmo richiedere un successivo contatto telefonico per raccogliere elementi utili al miglioramento dei nostri servizi sulla base della sua esperienza con noi

Per le finalità sopra indicate per le quali non è richiesto il suo consenso, specifichiamo che si tratta di attività per le quali esso non è richiesto, in quanto il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.

Lei ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo secondo le modalità indicate nella sezione 6.

Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di soccorso stradale, società di autonoleggio, società di trasporti, strutture sanitarie, riparatori, consulenti tecnici, periti, avvocati)

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- altre società del Gruppo Allianz, società incaricate di effettuare sondaggi di qualità, società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti)

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



L'elencazione dei soggetti terzi sopra indicati, incaricati di effettuare i diversi servizi, si riferisce alle varie garanzie che possono essere previste dalle nostre polizze. I soggetti terzi a cui saranno effettivamente comunicati i suoi dati personali saranno quelli specifici incaricati di fornire i servizi ricompresi nelle garanzie previste nella polizza da lei sottoscritta.

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).

5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo: https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners--binding-corporate-rules-.html. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano. È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio - 1 (uno) anno dal sondaggio

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data Protection Officer
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a Dicembre 2020.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

